

Nomadi: è solo allarmismo

La Nazione del 16 dicembre 1998
A pagina FI - VII titolava:
Tre Comuni beffati dai nomadi "europei"
Da giorni una carovana di gitani spagnoli
e francesi tiene in scacco le forze dell'ordine.
Al lavoro una task force di legali.

L'Associazione Nazionale *Coordinamento Camperisti* (21/rosso, Via San Niccolò - Firenze), credendo che i nomadi avessero invaso in violazione di legge l'area attrezzata e il Presidio Ecologico di Sesto Fiorentino (unico luogo in Firenze e dintorni ove autobus e autocaravan possono scaricare ecologicamente i serbatoi di raccolta delle acque reflue) è intervenuta mettendosi in contatto con la Polizia Municipale.

Il vigile di turno ha spiegato che l'articolo era errato in quanto si trattava di giostrai che avevano occupato una apposita area predisposta in Viale P. Togliatti.

In detta area, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 185 del Codice della Strada, i giostrai (nomadi e non) possono parcheggiare i loro veicoli (autoveicoli e rimorchi).

Per quanto sopra, riteniamo importante, tramite gli organi di stampa, tranquillizzare sindaci e famiglie che utilizzano l'autocaravan perché i giostrai hanno occupato solo un'area a loro destinata.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'occupazione illegittima di un'area di sosta da parte di nomadi con autocaravan (autoveicolo) e caravan (rimorchio) viene felicemente risolta (un esempio da imitare è Castellina in Chianti in provincia di Siena) allorquando la Pubblica Amministrazione:

definisce l'area "AREA DI SOSTA" e, richiamando il comma 6, dell'art. 157 del Codice della Strada, autorizza la sosta non oltre le 48 ore, facendo obbligo ai conducenti di segnalare l'orario in cui la sosta ha avuto inizio,

- stabilisce un giorno preciso per la pulizia settimanale dell'area con rimozione forzata dei veicoli richiamando sia il punto a) del comma 1, dell'art. 14 del Codice della Strada e sia il punto d) del comma 1 dell'art. 159 del Codice della Strada,

- vieta ogni forma di campeggio, richiamando i commi 2 e 4 dell'art. 185 del Codice della Strada,
- stabilisce di installare la segnaletica all'uopo prevista dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada;

La nostra pluriennale esperienza a livello nazionale evidenzia che nessun nomade si accampa dove insiste la segnaletica e, qualora avvenga, la Polizia Municipale (*deputata dall'art. 12 del Codice della Strada*) deve intervenire tempestivamente, gentilmente e verbalmente invitando all'allontanamento.

È loro compito far presente che si tratta di area non destinata e non attrezzata all'accoglienza nomadi.

In caso di resistenza all'invito, la Polizia Municipale deve tempestivamente chiedere il supporto della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, per procedere alla verifica delle persone e dei veicoli.

In conclusione, è necessario sia tutelare i cittadini sia difendere i diritti di detta minoranza, quei diritti che potrebbero essere inficiati da virulenti conflitti sociali derivati proprio dall'occupare arbitrariamente spazi non attrezzati a ricevere il loro stanziamento.

Pier Luigi Ciolli
Settore Tecnico-Giuridico